

L'ARRETRATEZZA DELLE FATTISPECIE A TUTELA DELL'“ONORE”*

*Arianna Visconti***



L'impianto complessivo delle fattispecie penali-sanzionatorie poste a tutela dell'onore e della reputazione rimane, nel 2026, quello concepito dal legislatore del 1930, in piena epoca fascista. Un impianto già all'epoca arretrato, come si dirà, e oggi totalmente inadeguato all'evoluzione politica, sociale, culturale e tecnologica sopravvenuta. Malgrado la depenalizzazione dell'ingiuria (dal 2016 illecito civile assistito da sanzione pecuniaria), infatti, il "microsistema" che la vede appaiata alla diffamazione (art. 595 c.p.) permane immutato quanto a struttura e rapporti delle due fattispecie e a difficile "afferrabilità" dell'oggetto della tutela.

Nella concezione del 1930, infatti, queste fattispecie sono volte alla tutela dell'“onore” della persona: rispettivamente, l'“onore interno”, ossia il sentimento della propria onorabilità, nell'ingiuria (oggi sanzionata civilmente dal d.lgs. 7/2016), e l'“onore esterno”, ossia l'immagine sociale, la reputazione, nella diffamazione. Da qui il peculiare (anche in prospettiva comparatistica) discrimine tra le due fattispecie, individuato nella presenza (ingiuria) o assenza (diffamazione) dell'offeso. Presenza, peraltro, già all'epoca concepita anche come “virtuale” e “differita”, essendovi equiparata la «comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa», cui nel 2016 si è aggiunta quella «informatica o telematica» a questa indirizzata. Vero che nella diffamazione, volta alla tutela della reputazione, è necessaria la comunicazione «con più persone», che questo elemento non abbia valore discrezionale è testimoniato dalla qualificazione dell'offesa “faccia a faccia” pur sempre come ingiuria, per quanto aggravata (oggi: più severamente sanzionata in sede civile), anche ove commessa «in presenza di più persone». Il legislatore fascista (mai smentito da quello repubblicano) considera, infatti, meno grave l'offesa, anche ove colpisca i profili *sia* interno *sia* esterno dell'onore, nei casi in cui, essendo l'ingiuriato

* È la versione ampliata del testo dell'articolo pubblicato su *PQM*, supplemento del quotidiano *Il Riformista*, del 4 aprile 2026.

** Professoressa associata di diritto penale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

presente, questi possa procedere a un'immediata e diretta "autodifesa" della propria onorabilità.

Già questa scelta denota un'impronta alquanto arcaica e "muscolare" delle fattispecie a tutela dell'onore. Pare infatti lecito dubitare che tutti abbiano la capacità di improvvisare una difesa *efficace* della propria onorabilità a fronte di un'inopinata aggressione altrui. Eppure, tale difesa è *di fatto* concepita come un *onere*, dal momento che la degradazione della condotta a illecito meno grave (oggi neppure penalmente rilevante) è prevista *a prescindere* dal fatto che essa sia stata *concretamente* attuata. Nel liberale Codice Zanardelli del 1889, non a caso, non solo il criterio discrezionale era completamente diverso – basandosi sulla natura determinata (diffamazione) o meno (ingiuria) dell'addebito offensivo, laddove, nel sistema attuale, tale determinatezza implica semplicemente un aggravamento sanzionatorio per *entrambe* le fattispecie – ma la presenza dell'offeso svolgeva la duplice funzione di rendere punibili *anche* fatti commessi in assenza di pubblicità e, ove sommata a quest'ultima, determinare un *aggravamento* del trattamento sanzionatorio. Ergo, oggetto della tutela penale era, normalmente, la *reputazione*; solo eccezionalmente si proteggeva anche il (mero) sentimento del proprio onore, l'offesa *pubblica* al quale, per altro, doveva considerarsi più grave, sia per la somma dei due profili, interno ed esterno, di lesività, sia per il rischio di *escalation* (con potenziale passaggio alle vie di fatto) legato a questo tipo di scenario.

La stessa scelta di fondare la diffamazione sulla divulgazione di addebiti offensivi *determinati* – i soli predicabili, in senso proprio, di verità o falsità – e di ammettere (almeno in casi selezionati, non a caso ripristinati nel 1944) la prova della fondatezza degli stessi con effetto esimente, testimoniava una preferenza per la tutela di reputazioni "meritate". Nel 1930, viceversa, l'esclusione di ogni rilievo della verità dell'enunciazione diffamatoria si pone in linea con l'ideologia dominante: nessun cittadino deve sostituirsi all'autorità pubblica, sola depositaria del potere di emettere "giudizi di indegnità sociale", né mettere a rischio la pace sociale con esternazioni capaci di urtare l'altrui suscettibilità. Da qui anche il rilievo molto maggiore accordato legislativamente al mero *sentimento* del proprio onore in un Codice penale che, non va dimenticato, alla "causa d'onore" accordava ampio rilievo mitigante per un numero rilevante di "delitti di sangue".

"Onore" è, del resto, termine in sé arcaico, che rinvia a "codici" ancestrali – differenziati per ceto, per genere, per etnia, ecc. – e il suo accostamento alla "reputazione" – concetto assai più moderno e circoscritto, relativo al patrimonio relazionale

e fiduciario (il c.d. "capitale sociale", nel linguaggio sociologico) di ciascun individuo, essenziale a intessere e consolidare rapporti affettivi, lavorativi, commerciali, ecc. – appare oggi del tutto anacronistico.

Eppure, a quasi ottant'anni dall'adozione di una Costituzione democratica, liberale, orientata alla persona, né la terminologia né l'impianto di queste fattispecie sono mutate: la legge sulla stampa del 1948 (e poi quella sulla radiotelevisione) si è limitata ad alzare altri piani (poi in parte "smontati" dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 150/2021) sulle stesse fondamenta e, nel regolare fallimento di ogni proposta di riforma, l'"aggiornamento" della materia è rimasto affidato alla giurisprudenza. La quale, nella sua opera "attualizzante", ha tutto sommato tratto beneficio dalla vaghezza e cattiva costruzione delle disposizioni in esame: la stessa (più volte lamentata in dottrina) "inafferrabilità" del concetto di onore ha permesso di "rileggerlo", in prospettiva costituzionalmente orientata, in termini di "dignità umana", così estendendo la portata del delitto di diffamazione alla tutela di profili di riservatezza e di diritto all'oblio in sé estranei alla sfera della reputazione propriamente intesa. L'indifferenza fascista per la verità è stata ribaltata in preminenza della dignità della persona – la quale, effettivamente, soffre umiliazione anche in caso di addebiti perfettamente fondati, quando suscettibili di recare imbarazzo, disistima o addirittura spregio – e mitigata dal recupero di un ruolo alla fondatezza dell'addebito nella costruzione giurisprudenziale delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica, destinate a prevalere sull'incriminazione penale ove siano rispettati parametri di contenenza (ossia correttezza della forma espressiva, che non deve essere in sé offensiva e umiliante), pertinenza (interesse pubblico attuale alla divulgazione della notizia o del commento) e, appunto, verità (di quanto riportato o posto a base della critica).

Tutto bene quello che finisce bene? Non proprio. Il sistema *resta*, infatti, irrazionale e totalmente obsoleto, sia in termini di principio, sia agli effetti pratici.

Sotto il secondo profilo, basti ricordare le incertezze giurisprudenziali nel qualificare le offese arrecate in *chat*: ingiuria (mero illecito civile) o diffamazione (reato)? Recentemente, il criterio discrezionale più accreditato pare essere la presenza online, o meno, dell'offeso, al momento dell'esternazione lesiva: al di là di eventuali difficoltà probatorie, è la *ragionevolezza* stessa dell'enorme divario sanzionatorio ad apparire discutibile, in contesti in cui il "pubblico" virtuale può essere enorme e la connessione e disconnessione di ciascuno sono istantanee e imprevedibili, così minando, da un lato, le asserite possibilità di "autodifesa" dell'insultato e, dall'altro, la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie per l'insultante.

Ma l'aspetto più arcaico e illiberale del sistema rimane la sua *strutturale indifferenza* alla verità o falsità degli addebiti diffamatori. La giurisprudenza in tema di diritto di cronaca vi ha posto una "toppa", in termini di elisione dell'antigiuridicità, rispetto a condotte che però, pur lecite, *rimangono*, a termini di legge – e, quindi, di *valori* affermati dall'ordinamento – *tipiche* anche quando mettano a nudo l'*infondatezza* di una buona reputazione, tutelata quindi, *in linea di principio*, nella sua dimensione puramente formale, di facciata. Eppure, nel lessico comune "diffamatorio" implica "falso"; e la stessa giurisprudenza che nega valore scusante all'errore sulla verità dell'addebito in assenza di un accurato previo controllo, da parte del giornalista, della fondatezza dei fatti affermati, pur dovendo essere stigmatizzata per il contrasto frontale col principio di legalità (non essendo prevista, nell'ordinamento italiano, alcuna fattispecie di diffamazione *colposa*), denuncia una "fame di verità" evidentemente non soddisfatta dall'attuale assetto normativo. Del resto, quasi nessun altro ordinamento segue, sul punto, l'impostazione di quello italiano. E non sarà certo l'ennesimo "rappezzo" – ultimo, in ordine di tempo, l'inserimento del delitto, diverso e potenzialmente concorrente, di «illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale» (i c.d. *deepfakes*) all'art. 612 *quater* c.p. – a porre rimedio a *questi* problemi *strutturali*.